

# #01

# I CONCETTI CHIAVE



Dipartimento di

**Scienze Economiche, Aziendali,  
Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti"**

# Gli obiettivi della revisione

La finalità della revisione contabile è quella di **accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio**. Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio. (Rif.: Par. A1)

# Gli obiettivi della revisione


## Obiettivi generali del revisore

11. Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche “obiettivi generali di revisione”) sono i seguenti:
  - a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
  - b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.
12. In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall’incarico, ove il recesso<sup>3</sup> sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.<sup>3-bis</sup>

# I concetti chiave: gli elementi probativi

- Gli elementi probativi (o evidenze) sono le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio.
- Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia le informazioni acquisite da altre fonti (interne/esterne)
- Ai fini dei principi di revisione devono essere **adeguati e sufficienti**.

L'**adeguatezza** o appropriatezza degli elementi probativi è la misura della loro **qualità**, cioè, la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.



La **sufficienza** degli elementi probativi è la misura della loro **quantità**. La quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi.

# I concetti chiave: gli elementi probativi

Gli elementi probativi sono necessari per supportare il giudizio del revisore e la relazione di revisione. Essi sono di natura **cumulativa** e si acquisiscono principalmente mediante le **procedure** di revisione svolte nel corso della revisione contabile.

Gli elementi probativi includono sia le informazioni che **supportano** e confermano le asserzioni della direzione, sia eventuali informazioni che **contraddicono** tali asserzioni.

Gran parte del lavoro del revisore necessario ai fini della formazione del proprio giudizio consiste nell'acquisizione e valutazione degli elementi probativi.

# I concetti chiave: la ragionevole sicurezza

I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Per ragionevole sicurezza si intende **un livello elevato di sicurezza**.

Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriate in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso.

Una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura **persuasiva**, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.

# I concetti chiave: la significatività

Il bilancio può contenere **errori** ma questi non devono essere **significativi**.

Un'informazione è significativa quando la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio.

Ma... Che cos'è un **errore**?

# I concetti chiave: la significatività

**Errore** – Una **differenza** tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi.

[Glossario MEF](#)

*Differenza*

IMPORTO

CLASSIFICAZIONE

PRESENTAZIONE

INFORMATIVA

# I concetti chiave: lo scetticismo

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di **scetticismo professionale** riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato.

ISA ITALIA 200, par. 13 + A21,ss.

*Un atteggiamento che comprenda un **approccio dubitativo**, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.*

[Glossario MEF](#)

# I concetti chiave: il rischio di revisione

Il revisore - attraverso l'applicazione delle procedure di controllo - acquisisce gli elementi probativi necessari per poter affermare con ragionevole certezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

La sicurezza assoluta non è perseguitabile a causa delle limitazioni intrinseche nel processo di revisione che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi, pertanto, permane sempre un livello di **RISCHIO RESIDUALE** di esprimere un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato.

Tale rischio è definito **RISCHIO DI REVISIONE - AUDIT RISK**. Esso dipende dai rischi di **ERRORI SIGNIFICATIVI** e dal rischio di **INDIVIDUAZIONE**.

L'approccio adottato dal revisore si baserà quindi sull'analisi del rischio (cd. *risk approach*).

# I concetti chiave: sintesi

Obiettivo

Attività

Livello di affidabilità da  
raggiungere

Errore significativo

Atteggiamento

Approccio